

NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 9/2024
Aggiornata al 30 settembre 2024

PRIMO PIANO

- **GU UE: pubblicato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione del MiCAR:** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 settembre 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce le norme tecniche di attuazione del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR). Il regolamento introduce formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA).
- **GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 125/2024 in attuazione della Direttiva CSRD:** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che recepisce la Direttiva 2022/2464/UE, nota come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), in riferimento alla rendicontazione aziendale in materia di sostenibilità.
- **GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024 in adeguamento del MiCAR:** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).
- **MiCAR: indicazioni operative Consob e Banca d'Italia per ART e EMT:** Consob e Banca d'Italia delineano le prime istruzioni operative per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT) a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo per l'allineamento al MiCAR.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. GU UE: pubblicato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione del MiCAR 3
2. Legislazione nazionale 4
2.1. GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 125/2024 in attuazione della Direttiva CSRD 4
2.2. GURI: pubblicato Decreto Legislativo n.129 del 5 settembre 2024 in adeguamento del MiCAR 4
2.3. AML: schema di decreto legislativo su controllo del denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione 6
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 8
3.1. BANCA D'ITALIA: pubblicato aggiornamento alla Circolare 288/2015 8
3.2. MiCAR: indicazioni operative Consob e Banca d'Italia per ART e EMT 8
3.3. IVASS: pubblicato testo consolidato Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019 9
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 11
4.1. EIOPA: pubblicato report sulla resilienza climatica nel settore assicurativo 11
4.2. BANCA D'ITALIA: nota sull'applicazione della verifica del capitale di gruppo 12
4.3. PARLAMENTO UE: documento informativo di sintesi sul percorso legislativo dell'AI Act 12
4.4. UIF: Pubblicato studio sul rischio corruttivo negli appalti pubblici 14
4.5. BANCA D'ITALIA: nota sulla ritrasmissione delle segnalazioni di vigilanza 15
4.6. CNDCEC: documento di studio in materia di governance ESG 16
4.7. CNDCEC: pubblicato documento di studio sulla rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo 17
4.8. ENISA: pubblicato rapporto annuale ETL 18
4.9. EBA: pubblicato Risk Dashboard sul quadro di rischio delle principali banche UE/SEE 19
4.10. EIOPA: consultazione su bozza di parere riguardante il rischio di liquidità per gli EPAP che utilizzano strumenti derivati 20
4.11. MEF: Pubblicati contributi su consultazione pubblica D.Lgs. 116/2024 in attuazione della Direttiva SMD 20

1. Legislazione europea

1.1. GU UE: pubblicato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce norme tecniche di attuazione del MiCAR

CASP, Operatore Crypto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25 settembre 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494, che stabilisce le norme tecniche di attuazione del MiCAR (Regolamento UE 2023/1114). Il Regolamento introduce formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA).

L'articolo 96 del MiCAR richiede alle autorità competenti di collaborare strettamente con ESMA ed EBA, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti, come stabilito nei Regolamenti (UE) n. 1095/2010 e n. 1093/2010.

In generale, le informazioni devono essere scambiate per iscritto, ma in alcuni casi possono essere comunicate oralmente, specialmente prima di una richiesta formale o per discutere di eventuali difficoltà nel soddisfare la richiesta. In situazioni di urgenza, purché il ritardo non sia attribuibile al mittente, le richieste di cooperazione possono essere trasmesse anche oralmente.

Le informazioni non richieste possono essere inviate su base volontaria, purché il mittente ritenga che possano essere utili al destinatario. In tal caso, è necessario indicare nel formulario allegato quale disposizione del MiCAR giustifica la trasmissione delle informazioni.

Le richieste di cooperazione devono essere ben motivate e contenere sufficienti dettagli sull'oggetto dello scambio di informazioni per garantire un trattamento efficiente. È essenziale, inoltre, che tutte le procedure, i modelli e i formulari utilizzati rispettino la riservatezza e le normative sui dati personali.

Il regolamento allega i modelli e i formulari necessari per facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte, garantendo al contempo il rispetto delle norme sulla privacy e la sicurezza dei dati.

Per consultare il testo, clicca qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. GURI: pubblicato Decreto Legislativo n. 125/2024 in attuazione della Direttiva CSRD

Tutti gli operatori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, che recepisce la Direttiva 2022/2464/UE, nota come CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), in riferimento alla rendicontazione aziendale in materia di sostenibilità.
La CSRD, che ha sostituito la precedente Direttiva 2014/95/UE (NFRD), è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 con l'obiettivo di migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità, rendendole più accessibili per investitori e stakeholder.
La normativa impone alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI quotate di fornire informazioni dettagliate e standardizzate su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), equiparandole ai dati finanziari tradizionali.

Le principali novità introdotte dal decreto riguardano l'estensione dell'obbligo di rendicontazione a tutte le grandi imprese, alle società madri di grandi gruppi e alle PMI quotate, escludendo però le microimprese. Suddette aziende dovranno includere nei loro report di sostenibilità informazioni dettagliate sui rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, sui loro piani strategici e finanziari per la transizione ecologica e sulle modalità con cui tengono conto degli interessi degli stakeholder. I rapporti devono, inoltre, descrivere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, almeno fino al 2030 e al 2050, e il ruolo degli organi di amministrazione nel monitorare tali obiettivi.

La rendicontazione, che fa parte integrante della relazione sulla gestione e dovrà essere redatta in formato elettronico XHTML con marcature xbrl, sarà sottoposta a una verifica di conformità da parte di un revisore legale. Questo revisore deve attestare che i dati forniti rispettino gli standard europei ESRS, sviluppati dall'EFRAG, con norme specifiche per le PMI.

Le disposizioni del decreto si applicano progressivamente: dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese con più di 500 dipendenti, dal 2025 per le altre grandi imprese e dal 2026 per le PMI quotate. Inoltre, entro il 2028, queste norme si estenderanno anche alle imprese di paesi terzi che operano nell'Unione Europea.

Per consultare il testo, clicca qui.

2.2. GURI: pubblicato Decreto Legislativo n.129 del 5 settembre 2024 in adeguamento del MiCAR

CASP, Operatore Crypto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il Decreto Legislativo n. 129 del 5 settembre 2024, che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 (di seguito "**MiCAR**").

L'entrata in vigore del Regolamento MiCAR è prevista per il 30 dicembre 2024, fatta eccezione delle norme contenute nei Titoli III e IV che riguardano i token collegati ad attività (asset-referenced token - ART) e i token di moneta elettronica (e-money token - EMT), che saranno

applicabili già dal 30 giugno 2024.

In sintesi, il MiCAR disciplina requisiti uniformi per l'offerta pubblica, l'ammissione alla negoziazione e la fornitura di servizi legati alle cripto-attività.

La normativa classifica le cript-attività in due principali sottocategorie: ART e EMT. Ciascuna di queste sottocategorie è regolamentata da norme specifiche che mirano a garantire una gestione prudente e sicura per gli emittenti, introducendo requisiti minimi di capitale, politiche di sicurezza, continuità operativa e resilienza cibernetica. Inoltre, a tutela dei possessori di tali token, è previsto l'obbligo di pubblicare un documento informativo standardizzato, chiamato white paper.

Oltre a ciò, il MiCAR richiede la pubblicazione di un white paper per tutte le cripto-attività non classificate come ART o EMT, qualora siano offerte al pubblico o ammesse alla negoziazione su piattaforme di scambio. Vengono introdotti obblighi di trasparenza e informativa riguardanti l'emissione e l'offerta di cripto-attività. Inoltre, la normativa disciplina l'autorizzazione e la governance dei fornitori di servizi legati alle cripto-attività (CASP) e stabilisce misure per prevenire abusi di mercato.

Il Regolamento crea un sistema di vigilanza sia a livello nazionale che europeo, assegnando specifici poteri alle autorità competenti per garantire un efficace controllo. Secondo l'art. 93 del MiCAR, gli Stati membri devono designare le autorità responsabili e comunicarle all'EBA e all'ESMA. L'art. 94 comma 6 prevede che gli Stati Membri adottino misure per consentire alle autorità competenti di esercitare i poteri necessari di vigilanza e indagine.

Il Decreto Legislativo, nel Titolo II, designa Banca d'Italia e Consob come autorità competenti in Italia, con la Banca d'Italia incaricata della vigilanza sugli emittenti di token di moneta elettronica. Le autorità vengono dotate dei poteri necessari per svolgere i loro compiti, inclusi poteri aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal MiCAR per intervenire sugli emittenti di ART, EMT e CASP.

In aggiunta, il Decreto stabilisce le modalità di cooperazione sia nazionale che internazionale tra le autorità, con Consob e Banca d'Italia come punti di contatto, rispettivamente, per l'ESMA e l'EBA. Nei capitoli successivi, il testo definisce nel dettaglio le competenze delle autorità e il coordinamento tra loro, a seconda del tipo di cripto-attività o dei prestatori di servizi coinvolti (ART, EMT, altre cripto-attività o CASP). Vengono trattati anche i temi della prevenzione e vigilanza contro gli abusi di mercato legati alle cripto-attività.

Per quanto riguarda l'emissione di token collegati ad attività, le regole contenute nei Capitoli II e V prevedono che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica possano essere autorizzati all'emissione di tali token solo se dispongono di un patrimonio destinato, come previsto dalla normativa settoriale.

Infine, l'art. 88 del MiCAR stabilisce l'obbligo per gli emittenti e gli offerenti di comunicare tempestivamente al pubblico qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi. Se la divulgazione di queste informazioni viene ritardata, gli emittenti devono notificare il ritardo all'autorità competente e fornire spiegazioni. L'art. 18 del Decreto prevede che, in caso di ritardo nella comunicazione, gli emittenti debbano fornire documentazione a Consob, a seguito di sua richiesta, per dimostrare il rispetto dell'obbligo informativo previsto dal MiCAR.

Il Titolo III introduce disposizioni specifiche per la liquidazione volontaria e la gestione delle crisi per gli emittenti di ART e i CASP. Questi soggetti, in caso di liquidazione coatta, seguiranno lo stesso iter previsto per le banche (per gli emittenti di ART) e per le SIM (per i CASP), e i possessori di cripto-attività saranno equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari.

Per consultare il Decreto Legislativo, clicca qui.

2.3. AML: schema di decreto legislativo su controllo del denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione

Tutti gli operatori

È stato sottoposto all'esame della Camera e del Senato, per il previsto parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre scorso, mirante ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1672, che disciplina i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione.

Il suddetto regolamento, nello specifico, sostituisce il Regolamento (CE) n. 1889/2005 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che fissavano i modelli per alcuni moduli e le norme per lo scambio di informazioni, in conformità con il Regolamento (UE) 2018/1672.

Tra le principali modifiche introdotte, si rileva l'espansione delle misure per la segnalazione di trasferimenti di denaro pari o superiori a 10.000 euro, includendo strumenti di pagamento come carte prepagate e altri mezzi, oltre al denaro contante.

Le autorità competenti dovranno inviare ogni quindici giorni dichiarazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sui movimenti di tali valori e, in assenza di soglie minime, riportare sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Sono state inoltre apportate modifiche alla definizione di "oro da investimento" e "materiale d'oro", riducendo la soglia per la dichiarazione delle operazioni all'UIF da 12.500 euro a 10.000 euro. Questo obbligo si estende anche alle transazioni frazionate, che nell'arco di un mese superano i 2.500 euro per singola operazione o i 10.000 euro complessivi.

Le società di capitali che commerciano oro devono comunicare preventivamente all'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), che istituirà un apposito registro. Le nuove disposizioni riguardano anche la normativa valutaria, con aggiornamenti delle definizioni di "denaro contante", "valuta", "strumenti negoziabili al portatore", "carte prepagate" e "denaro contante non accompagnato".

Relativamente ai trasferimenti di "denaro non accompagnato" pari o superiori a 10.000 euro, la dichiarazione viene considerata nulla se le informazioni fornite sono incomplete o inesatte, o se il denaro non è presentato per il controllo dell'Agenzia delle Dogane (ADM). ADM e Guardia di Finanza potranno trattenere temporaneamente il denaro non dichiarato per un massimo di 30 giorni, prorogabili fino a 90 giorni in casi particolari, se sospettato di essere legato ad

attività criminali.

I controlli sulle movimentazioni di denaro sono intensificati, con un approccio basato sul rischio e l'uso di procedure informatiche, e le informazioni raccolte potranno essere utilizzate anche per scopi fiscali. Il decreto rafforza la cooperazione tra ADM, Guardia di Finanza e autorità europee, prevedendo lo scambio di informazioni tramite il Sistema di Informazioni Doganali (SID). In caso di sospetti di criminalità organizzata o minacce agli interessi finanziari dell'UE, le informazioni saranno trasmesse alla Commissione Europea, all'EPPO (Procura Europea) e a Europol.

Infine, le sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi vengono inasprite, con un aumento delle percentuali per il pagamento ridotto, che passa dal 15% al 30% della somma non dichiarata per importi superiori a 10.000 euro ma inferiori a 40.000 euro. Le sanzioni variano tra omessa dichiarazione e dichiarazione incompleta o inesatta, con inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Per consultare il testo dello schema di decreto, clicca qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. BANCA D'ITALIA: pubblicato aggiornamento alla Circolare 288/2015

Tutti gli operatori

Banca d'Italia ha pubblicato il settimo aggiornamento alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, che riguarda le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Questo aggiornamento apporta modifiche al Capitolo 9 del Titolo IV della Circolare, con particolare riferimento al rischio di controparte e al rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

Una delle principali modifiche riguarda l'estensione della normativa europea in materia di rischio di controparte, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR II), agli intermediari finanziari disciplinati dall'art. 106 del TUB. Le metodologie di calcolo dell'esposizione a questo rischio vengono aggiornate, sostituendo le precedenti con tre nuove opzioni: il metodo standardizzato SA-CCR e due versioni semplificate, il sSA-CCR e il metodo r-OEM (revisione dell'esposizione originaria).

Resta invariato, invece, il metodo basato su modelli interni. Sono stati poi introdotti nuovi procedimenti amministrativi, come l'autorizzazione all'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del rischio di controparte in deroga all'art. 273 bis, par. 1 e 2 CRR, entro un termine di 90 giorni, e il riutilizzo del metodo standardizzato o dell'esposizione originaria, con scadenza a 120 giorni.

In parallelo, sono stati eliminati alcuni procedimenti precedenti, come l'autorizzazione all'uso del metodo standardizzato o del valore corrente nei casi previsti dall'art. 283, par. 5 CRR, e il consenso all'uso della scadenza residua anziché di quella originaria, come indicato dall'art. 298, par. 4 CRR.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° ottobre 2024.

Per consultare il testo, clicca qui.

3.2. MiCAR: indicazioni operative Consob e Banca d'Italia per ART e EMT

CASP, Operatore Crypto

Le comunicazioni emanate da Consob e Banca d'Italia, rispettivamente il 12 e il 13 settembre 2024, delineano le prime istruzioni operative per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) e token di moneta elettronica (EMT), in seguito all'approvazione del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo per l'allineamento al MiCAR (Regolamento UE 2023/1114) che definisce la suddivisione delle responsabilità tra Consob e Banca d'Italia.

La Consob sarà responsabile della ricezione delle notifiche riguardanti i white paper delle cripto-attività che non rientrano nelle categorie ART o EMT, della supervisione del contenuto di tali documenti e della concessione delle autorizzazioni per i servizi legati alle cripto-attività.

D'altra parte, la Banca d'Italia manterrà il compito di vigilare sull'emissione di EMT e concedere autorizzazioni agli altri operatori finanziari.

In vigore dal 29 giugno 2023, il MiCAR fornisce un quadro normativo per le cripto-attività, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione, proteggere gli investitori e garantire la stabilità finanziaria. Il regolamento copre tre categorie principali: i token ART, i token EMT e altre cripto-attività, inclusi utility token e frazioni di NFT. Le norme riguardanti ART ed EMT entreranno in vigore il 30 giugno 2024, mentre le regole per le altre cripto-attività saranno operative a partire dal 30 dicembre 2024. Gli operatori già attivi avranno tempo fino al 1° luglio 2026 per adeguarsi alla nuova normativa.

La Banca d'Italia sottolinea che solo banche e SIM di classe 1, previa notifica, possono emettere, offrire al pubblico o richiedere l'ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività, come stabilito dall'articolo 17 del MiCAR nonché le persone giuridiche autorizzate da Banca d'Italia, in accordo con Consob (art. 21 MiCAR). L'emissione di EMT è riservata a banche e istituti di moneta elettronica, previa notifica (art. 48 MiCAR). Le banche e le SIM devono notificare l'intenzione di emettere ART almeno 90 giorni prima dell'inizio delle attività, mentre per EMT il termine è di 40 giorni. Altri soggetti devono ottenere un'autorizzazione formale da Banca d'Italia.

In entrambi i casi, è obbligatorio presentare un white paper a Consob e Banca d'Italia, descrivendo in dettaglio il progetto, i rischi e le caratteristiche tecniche dei token, e attendere l'approvazione dalle autorità competenti.

Le indicazioni operative di Consob per gli operatori includono diverse raccomandazioni, tra cui pianificare in anticipo l'adeguamento al MiCAR, garantire trasparenza verso i clienti e il pubblico riguardo i piani di adeguamento o chiusura delle attività, e implementare controlli interni per mantenere comportamenti corretti e professionali. Inoltre, si richiede di adottare misure per prevenire abusi di mercato, fornire informazioni chiare e accurate sui servizi offerti e gestire efficacemente i conflitti d'interesse.
Infine, Banca d'Italia e Consob invitano gli operatori a contattarli per eventuali chiarimenti prima di presentare formalmente le loro richieste, sottolineando l'importanza di un'adeguata pianificazione e trasparenza nei confronti dei clienti, oltre all'adozione di misure per prevenire abusi di mercato e conflitti di interesse.

Per consultare la comunicazione Consob, clicca qui.
Per consultare la comunicazione Bankit, clicca qui.

3.3. IVASS: pubblicato testo consolidato Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019

Assicurazione

L'IVASS ha pubblicato il testo consolidato del Regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, che

reca disposizioni attuative in materia di compliance e governance antiriciclaggio (AML), con l'obiettivo di prevenire l'utilizzo di assicurazioni e intermediari assicurativi per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Uno dei cambiamenti principali riguarda l'introduzione della figura del Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, che fa parte dell'organo di gestione. Questa figura, avrà il compito di garantire che l'intero consiglio d'amministrazione sia pienamente consapevole dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui l'impresa è esposta. Inoltre, il Consigliere sarà incaricato di fornire le direttive necessarie alle funzioni aziendali. La nomina di questa figura dovrà avvenire non oltre il primo rinnovo degli organi sociali, e comunque entro il 30 aprile 2026.

Le modifiche implementano le linee guida EBA (EBA/GL/2022/05) e riguardano anche la funzione di verifica della conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro. Tra le novità più rilevanti, si evidenzia l'obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio in caso di apertura o continuazione di rapporti con clienti ad alto rischio, che per legge richiedono l'approvazione di un alto dirigente.

Per quanto riguarda l'esternalizzazione, è stato chiarito che i compiti della funzione antiriciclaggio possono essere esternalizzati, ma non può essere esternalizzata la responsabilità della funzione. Anche in caso di esternalizzazione, è necessario nominare un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni esternalizzate.

In merito ai gruppi aziendali, viene introdotta la figura di un Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio di gruppo, scelto tra i membri dell'organo di gestione dell'ultima società controllante italiana. Tale figura avrà tra i suoi compiti il coordinamento tra le diverse funzioni antiriciclaggio all'interno del gruppo, l'elaborazione di procedure comuni e la redazione di una valutazione dei rischi a livello di gruppo, da presentare agli organi competenti della controllante.

Per consultare il testo consolidato, clicca qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. EIOPA: pubblicato report sulla resilienza climatica nel settore assicurativo

Assicurazione

EIOPA ha pubblicato un nuovo report sui risultati del gruppo di Dialogo sulla resilienza climatica, istituito dalla Commissione europea nel novembre 2022, composto da rappresentanti di diversi Paesi europei. Questo gruppo è stato creato per discutere delle carenze nella protezione contro i rischi climatici in Europa e per esplorare possibili soluzioni; il report si focalizza anche sul contributo che il settore assicurativo può offrire per aumentare la resilienza climatica.

Il compito principale del gruppo è quello di scambiare opinioni su come affrontare le perdite causate dalle catastrofi climatiche e su come il settore assicurativo, in collaborazione con altri soggetti interessati, possa contribuire a una maggiore resilienza climatica. Il gruppo di Dialogo sulla resilienza climatica rappresenta una delle misure concrete incluse nella Strategia di adattamento dell'Unione europea (Commissione europea, 2021) e nella Strategia 2021 per finanziare la transizione verso la sostenibilità.

Nel luglio 2023, il gruppo aveva già pubblicato una relazione intermedia, in cui definiva il gap di protezione climatica come la differenza tra le perdite economiche e quelle coperte dalle assicurazioni in relazione ai rischi climatici.

Il report finale è suddiviso in diversi capitoli:

- **Capitolo 1**: offre una panoramica dei principali rischi e pericoli climatici che minacciano persone, imprese e beni.
- **Capitolo 2**: analizza i principali fattori che contribuiscono al divario di protezione climatica, come la percezione del rischio, la valutazione del rischio e vari aspetti legati alla domanda e all'offerta, come l'accessibilità dei premi assicurativi e la mancanza di fiducia nel sistema.
- **Capitolo 3:** viene effettuata un'analisi delle possibili soluzioni di riduzione del rischio climatico. Tra queste soluzioni ci sono i partenariati tra settore pubblico e privato e altre strategie assicurative, compresa l'evoluzione del sistema assicurativo stesso.
- **Capitolo 4:** Questo capitolo analizza esempi di soluzioni assicurative e di trasferimento del rischio che hanno il potenziale per colmare le lacune in materia di protezione del clima in Europa. In particolare, vengono esaminati i partenariati pubblico-privato nel settore assicurativo, l'assicurazione obbligatoria e i contratti assicurativi multirischio. Vengono inoltre analizzati gli strumenti emergenti o in evoluzione nel settore assicurativo, come l'uso dell'intelligenza artificiale (AI), l'assicurazione parametrica e i contratti assicurativi di durata pluriennale.
- **Capitolo 5**: presenta azioni concrete e approcci collaborativi per colmare le lacune nella protezione contro i rischi climatici, rispondendo alle esigenze di diversi gruppi di stakeholder.
- **Capitolo 6**: fornisce un'analisi dettagliata dei principali pericoli climatici in Europa, come inondazioni, incendi, ondate di calore, siccità, incendi boschivi e tempeste. Viene fatto riferimento alle lezioni apprese e alle buone pratiche emerse da eventi passati, proponendo soluzioni potenziali che potrebbero essere attuate per aumentare la resilienza contro tali eventi.

In sintesi, il report fornisce un quadro complessivo dei rischi climatici, delle lacune nella copertura assicurativa e delle soluzioni proposte per ridurre queste lacune, puntando ad una maggiore resilienza climatica attraverso azioni coordinate tra assicurazioni, governi e altri attori coinvolti.

Per consultare il report, clicca qui.

4.2. BANCA D'ITALIA: nota sull'applicazione della verifica del capitale di gruppo

SIM

Banca d'Italia, con la comunicazione n.41 del 3 settembre 2024, ha dichiarato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA/GL/2024/03 riguardanti l'applicazione della verifica del capitale di gruppo per i gruppi di imprese di investimento, in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR).

In questo modo, Banca d'Italia implementa tali Orientamenti dell'EBA, che diventano linee guida per la supervisione.

Questi orientamenti chiariscono come le autorità competenti debbano applicare l'art. 8, paragrafi 1 e 4, del Regolamento IFR, permettendo ai gruppi di imprese di investimento:

- di applicare la verifica del capitale di gruppo ("autorizzazione alla verifica del capitale di gruppo");
- di mantenere un ammontare di fondi propri inferiore rispetto a quello calcolato secondo l'art.8, paragrafo 3, dello stesso regolamento ("autorizzazione alla detenzione di un ammontare inferiore di fondi propri").

Per consultare la comunicazione, clicca qui.

4.3. PARLAMENTO UE: documento informativo di sintesi sul percorso legislativo dell'AI Act

Tutti gli operatori

Il Parlamento europeo ha pubblicato un documento che riassume il percorso legislativo e il contenuto del Regolamento (UE) 2024/1689 ("**AI ACT**"), volto a disciplinare l'intelligenza artificiale nell'Unione Europea.

Questo regolamento è il risultato di un iter che ha avuto inizio nell'aprile 2021 su proposta della Commissione Europea.

L’approvazione finale del regolamento è avvenuta dopo un lungo dibattito: Il Consiglio ha adottato una posizione comune a dicembre 2022, e dopo ulteriori negoziati informali (i cosiddetti triloghi) tra Parlamento, Consiglio e Commissione, si è giunti a un accordo provvisorio nel dicembre 2023.

Nei mesi successivi, il Parlamento ha approvato il regolamento nel marzo 2024, seguito dall'approvazione del Consiglio a maggio dello stesso anno. Il regolamento è stato poi ufficialmente firmato il 13 giugno 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 luglio 2024.

Sebbene l’AI Act sia entrato in vigore nell’agosto 2024, alcune disposizioni saranno applicate progressivamente nei mesi successivi, in base al tipo di rischio associato ai diversi sistemi di intelligenza artificiale. Ad esempio, i sistemi vietati dovranno essere eliminati entro sei mesi dall’entrata in vigore, mentre le norme sui sistemi IA ad uso generico diventeranno applicabili dopo dodici mesi, e quelle sui sistemi ad alto rischio entro ventiquattro mesi.

Le reazioni all’AI Act sono state varie e, in alcuni casi, contrastanti. Il settore tecnologico ha manifestato preoccupazioni riguardo alla definizione di "sistema di IA" che, a loro parere, sarebbe troppo ampia, rischiando di includere algoritmi relativamente semplici che non rientrano nella concezione comune di intelligenza artificiale. Questo potrebbe portare a una regolamentazione anche per tecnologie che non dovrebbero essere sottoposte a tali restrizioni. Alcuni rappresentanti del settore hanno quindi suggerito di restringere la definizione, concentrandosi solo sui sistemi di IA ad alto rischio.

Dall’altra parte, le organizzazioni per i diritti civili hanno chiesto un approccio più severo alla regolamentazione. In particolare, queste organizzazioni hanno sollevato preoccupazioni sull’uso delle tecnologie biometriche, come il riconoscimento facciale, soprattutto nei contesti di sorveglianza pubblica e controllo delle frontiere, chiedendone il divieto.

Alcuni stakeholder hanno poi sottolineato che la regolamentazione dovrebbe essere maggiormente basata sull’impatto che i sistemi di IA hanno su individui e società, piuttosto che sulla tipologia tecnologica utilizzata. Altri hanno proposto che vengano introdotte valutazioni obbligatorie sugli effetti che i sistemi IA possono avere sui diritti fondamentali.

Un'altra preoccupazione emersa riguarda l'impatto economico dell’AI Act, soprattutto in relazione agli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale in Europa. Alcuni studi suggeriscono che i costi di conformità previsti dal regolamento potrebbero ridurre gli investimenti, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero trovare difficoltà a sostenere i costi necessari per adeguarsi alla nuova normativa. Tuttavia, ci sono anche esperti che ritengono che una regolamentazione chiara e stabile possa, nel lungo termine, avere effetti benefici, fornendo un quadro normativo sicuro e trasparente che favorisca l’innovazione e la fiducia nel settore.

L’AI Act introduce una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale basata sul rischio che essi comportano per la sicurezza e i diritti fondamentali. I sistemi a rischio "inaccettabile" sono vietati, in quanto possono rappresentare pericoli significativi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali. I sistemi a rischio "elevato" sono autorizzati, ma devono rispettare rigorosi requisiti prima di poter essere immessi sul mercato. I sistemi a rischio "limitato" sono soggetti ad obblighi di trasparenza, mentre quelli a rischio "minimo" non devono rispettare particolari

requisiti.

Un aspetto particolarmente rilevante del regolamento riguarda i sistemi di IA ad uso generico (GPAI). Questi modelli di intelligenza artificiale sono addestrati con grandi quantità di dati e sono in grado di svolgere una vasta gamma di compiti differenti. Vista la loro flessibilità, possono essere integrati in molteplici applicazioni. Il regolamento impone a chi fornisce tali modelli di rispettare rigide regole di trasparenza, mantenendo documentazione tecnica aggiornata e rendendo disponibili le informazioni necessarie ai fornitori di sistemi IA che utilizzano questi modelli. Inoltre, è richiesto il rispetto della normativa europea sul copyright, eventualmente utilizzando tecnologie avanzate come il watermarking per proteggere i dati.

Per alcuni modelli di GPAI considerati particolarmente potenti e capaci di avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica o sui diritti fondamentali, vengono applicati requisiti aggiuntivi. Questi includono il monitoraggio continuo dei rischi e l'adozione di misure correttive in caso di incidenti gravi. Inoltre, i fornitori di tali modelli devono notificare alla Commissione Europea quando superano una certa soglia di potenza computazionale, considerata un indicatore del rischio sistemico.

Per promuovere l'innovazione, l'AI Act prevede l'uso di sandbox regolatori, che consentono alle aziende di testare e sviluppare modelli di IA in un ambiente controllato, riducendo i rischi di conformità durante le fasi di sperimentazione. Questo strumento si rivela particolarmente utile per le PMI, che possono così sviluppare nuove tecnologie senza dover subito affrontare l'intero carico regolamentare.

Infine, il regolamento prevede la creazione di autorità nazionali per la sorveglianza del mercato e di un'Autorità Europea per l'Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di monitorare l'applicazione della normativa. Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole possono essere molto severe, arrivando fino al 7% del fatturato annuo globale di un'azienda.

Riguardo alle piccole e medie imprese, l'AI Act riconosce le difficoltà che potrebbero incontrare nell'adeguarsi ai requisiti normativi, e introduce alcune misure per supportarle: Tra queste, la possibilità di partecipare ai sandbox regolatori e di avere una rappresentanza adeguata nei processi di definizione degli standard.

Nonostante questi accorgimenti, resta comunque il timore che le PMI possano affrontare sfide significative in termini di costi e competenze tecniche necessarie per conformarsi al regolamento.

Per consultare il documento, clicca qui.

4.4. UIF: Pubblicato studio sul rischio corruttivo negli appalti pubblici

Tutti gli operatori

L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato lo **studio n.23** della collana dei Quaderni dell'antiriciclaggio di settembre 2024, intitolato *"Il rischio corruttivo negli appalti pubblici: una proposta di indicatori sulla base di dati ufficiali".* Lo studio, basato sui dati pubblici

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e i dati di settore, propone dodici indicatori per valutare il rischio di corruzione nelle gare d'appalto pubbliche.

Elaborati su gare tenutesi tra gennaio 2018 e giugno 2023, gli indicatori identificano aspetti specifici della gara o del processo di aggiudicazione dei contratti che possono segnalare potenziali situazioni di corruzione. L'obiettivo principale è fornire strumenti utili per la creazione di mappe di rischio territoriali e settoriali, utili al fine di fornire maggiore supporto alle attività istituzionali della UIF ma anche per essere utilizzati come strumento preliminare di screening per orientare l'azione delle altre autorità, ad esempio nel monitoraggio dell'utilizzo dei fondi pubblici, inclusi quelli previsti dal PNRR.

Lo studio propone di misurare il rischio di corruzione in ogni appalto attraverso specifici aspetti del processo di assegnazione. Combinando questi indicatori, è possibile ottenere una valutazione complessiva del rischio di corruzione, che può essere ulteriormente aggregata per fornire misure di rischio a livello delle stazioni appaltanti e delle imprese vincitrici.

Un altro contributo dello studio è rappresentato dall'utilizzo di dati riservati della UIF per convalidare gli indicatori proposti e dimostrarne l'efficacia. Le applicazioni pratiche includono il monitoraggio delle gare, la classificazione delle stazioni appaltanti e delle imprese, nonché il supporto alle indagini antiriciclaggio.

Gli indicatori aggregati in un unico valore sintetico permettono di individuare gare particolarmente a rischio di corruzione, specialmente nei settori speciali e nella fornitura di beni. Utilizzando i dati confidenziali in possesso della UIF, relativi a oltre 100.000 imprese potenzialmente legate a contesti criminali, è stata condotta una verifica statistica che ha mostrato come queste imprese tendano a vincere appalti caratterizzati da maggiore rischio di corruzione.

In particolare, si è riscontrato che tali imprese si distinguono per:

- Una minore trasparenza nella fase successiva all'aggiudicazione.
- Un livello inferiore di concorrenza durante la gara.
- Un uso più frequente di poteri discrezionali da parte delle stazioni appaltanti.

Un problema emerso riguarda i dati mancanti, dovuti alla mancata comunicazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni richieste all'ANAC. Questo ha permesso il calcolo dell'indicatore sintetico solo per il 27% delle gare nel periodo esaminato. Le stazioni appaltanti più piccole, specialmente nel Sud e nelle Isole, sono risultate le più coinvolte in queste omissioni, portando a una possibile sottostima del rischio corruttivo in tali aree.

Per consultare il documento, clicca qui.

4.5. BANCA D'ITALIA: nota sulla ritrasmissione delle segnalazioni di vigilanza

Tutti gli operatori

Banca d'Italia, tramite la nota n. 40 del 3 settembre 2024, ha dichiarato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti riguardanti la ritrasmissione dei dati storici nel contesto delle segnalazioni di vigilanza dell'EBA (EBA/GL/2024/04).

Suddetti Orientamenti stabiliscono le condizioni che gli intermediari devono rispettare per ritrasmettere dati storici alle autorità competenti o di risoluzione, in caso di errori, inesattezze o modifiche nei dati precedentemente segnalati, conformemente al quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza e risoluzione elaborato dall'EBA.
In sintesi, gli Orientamenti si applicano nei casi in cui:

- Gli enti finanziari trasmettono periodicamente i dati alle autorità competenti o di risoluzione;
- Gli enti trasmettono volontariamente i dati richiesti dalle segnalazioni dell'EBA.

Non si applicano, invece, quando:

- Il quadro EBA già prevede requisiti specifici per la ritrasmissione;
- I dati sono prodotti dalle autorità competenti o di risoluzione e successivamente inviati all'EBA.

Con l'adozione dei suddetti Orientamenti da parte della Banca d'Italia, essi assumono il valore di Orientamenti di vigilanza, e gli intermediari sono chiamati a conformarvisi in base all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010, che ha istituito l'EBA.

Per consultare la nota, clicca qui.

4.6. CNDCEC: documento di studio in materia di governance ESG

Tutti gli operatori

Accountancy Europe, insieme a Chapter Zero Brussels, ECIIA ed ecoDa, ha collaborato con il CNDCEC per la stesura di uno studio sulla governance ESG, destinato ai Consigli di amministrazione. Il documento suggerisce sei approcci per supportare le aziende nella transizione verso la sostenibilità. Esso nasce dalla crescente preoccupazione per il cambiamento climatico, il degrado ambientale e le diseguaglianze sociali, fattori che spingono sempre più i regulator a chiedere alle imprese di ridurre il loro impatto negativo.

Nel contesto della sostenibilità, i Consigli di amministrazione assumono un ruolo cruciale, poiché oltre a rispondere a queste pressioni, possono cogliere nuove opportunità di crescita e di valore per le loro aziende. Il documento fornisce ai membri dei CdA indicazioni pratiche, basate su testimonianze di esperti e amministratori che condividono le proprie esperienze, con l'obiettivo di facilitare una governance ESG efficace.

Queste testimonianze vengono sintetizzate nel documento, al fine di offrire spunti e supporto ai CdA impegnati nella transizione delle loro aziende verso la sostenibilità. Vengono così

delineate sei principali azioni che i Consigli di amministrazione possono intraprendere:

- Guidare il cambiamento verso la sostenibilità
- Superare gli ostacoli per adottare una visione completa della sostenibilità aziendale
- Sfruttare al massimo le competenze dei vertici e del top management
- Coinvolgere gli stakeholder come partner strategici
- Utilizzare la valutazione della materialità come strumento di pianificazione strategica
- Essere pronti ad affrontare sfide, compromessi e confronti complessi.

Per consultare il documento di studio, clicca qui.

4.7. CNDCEC: pubblicato documento di studio sulla rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo

Tutti gli operatori

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un documento che esamina la rendicontazione di sostenibilità consolidata per i gruppi aziendali, focalizzandosi sul Decreto Legislativo n. 125/2024, che recepisce la Direttiva CSRD. Questo decreto impone nuovi obblighi di rendicontazione a livello consolidato per le società madri di gruppo.

Il documento fornisce un'analisi approfondita dell'applicazione della Direttiva CSRD nei confronti dei gruppi aziendali, come stabilito nell'articolo 4 del D. Lgs. n. 125/2024. Si evidenzia che le informazioni richieste ai gruppi sono sostanzialmente simili a quelle previste per le singole imprese dall'articolo 3, con l'unica differenza che i requisiti sono estesi a livello consolidato, concentrandosi in particolare sulle società madri. Le modifiche apportate nella terminologia riflettono questa estensione, senza introdurre nuove obbligazioni o alterare in modo sostanziale i contenuti richiesti.

L'articolo 3 del decreto riguarda la rendicontazione individuale di sostenibilità, stabilendo obblighi per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, specificando le informazioni da divulgare per comprendere sia l'impatto dell'azienda sulle questioni di sostenibilità, sia come queste influenzano l'azienda stessa.

Dall'altra parte, l'articolo 4 si focalizza sulla rendicontazione consolidata, estendendo gli obblighi di trasparenza alle società madri di gruppi di grandi dimensioni. Sebbene la descrizione delle informazioni richieste sia simile a quella prevista per le singole imprese, la prospettiva è applicata al gruppo nel suo complesso. Si richiede una rendicontazione che consideri l'attività di tutto il gruppo, con un'ottica consolidata, includendo dinamiche tra le società del gruppo.

L'articolo 4, in particolare al comma 1, obbliga le società madri di grandi dimensioni a produrre una rendicontazione simile a quella prevista per le singole aziende, ma con un'attenzione al gruppo complessivo. I criteri dimensionali rimangono invariati rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto, applicandosi quindi allo stesso modo sia per le imprese singole che per i gruppi.

In conclusione, la società madre di un gruppo deve preparare una relazione consolidata, da includere nella Relazione sulla gestione consolidata, contenente informazioni non finanziarie. Queste informazioni sono necessarie per comprendere l'andamento e i risultati del gruppo, nonché per valutare l'impatto delle sue attività in relazione a questioni ambientali, sociali, di personale, ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione.

Per consultare il documento, clicca qui.

4.8. ENISA: pubblicato rapporto annuale ETL

Tutti gli operatori

L'Agenzia europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha pubblicato il suo rapporto annuale, l'European Threat Landscape (ETL), che offre una visione generale delle minacce informatiche che affliggono vari settori strategici, in concomitanza con l'entrata in vigore della Direttiva NIS2.

Basandosi su un'ampia analisi di fonti pubbliche, il rapporto di ENISA ha rilevato che nel corso dell'anno le minacce cyber hanno colpito principalmente il settore pubblico (19%), i trasporti (11%) e i settori bancario e finanziario (9%).

Nel 2023 e nella prima metà del 2024, il panorama delle minacce informatiche ha visto una crescita significativa a causa dell'acuirsi delle tensioni geopolitiche. In particolare, si è osservato un aumento vertiginoso di attacchi cyber, segnando nuovi standard sia in termini di quantità che di impatto degli incidenti. Questi attacchi hanno stabilito nuovi parametri di riferimento, riflettendo una varietà crescente di minacce con conseguenze sempre più gravi.

Uno dei fattori chiave che continuano a influenzare la sicurezza informatica è rappresentato dai conflitti regionali in corso. Parallelamente, si è registrato un costante aumento dell'hacktivismo, ossia l'uso di strumenti informatici per azioni politiche dirette, in parte alimentato da grandi eventi come le elezioni europee, che hanno intensificato le attività di questi attivisti.

Il rapporto identifica sette principali minacce alla cybersicurezza, ponendo al primo posto le minacce alla disponibilità dei servizi. Tra le minacce analizzate si riscontrano:

- Ransomware;
- Malware;
- Ingegneria sociale;
- Minacce ai dati;
- Minacce alla disponibilità;

- Manipolazione e interferenza delle informazioni;
- Attacchi alla catena di approvvigionamento;

Oltre a queste, ENISA fornisce un’analisi approfondita del panorama delle vulnerabilità osservate tra il 2023 e il 2024, offrendo una panoramica dettagliata su quattro principali

categorie di attori responsabili delle minacce cyber:

- attori statali;
- criminalità informatica e hacker a pagamento;
- autori offensivi privati (PSOA);
- hacktivisti.

Questo documento rappresenta un'importante risorsa per comprendere le dinamiche del mondo cyber, con particolare attenzione alle conseguenze delle minacce sulla resilienza operativa dei settori coinvolti.

per consultare il rapporto, clicca qui.

4.9. EBA: pubblicato Risk Dashboard sul quadro di rischio delle principali banche UE/SEE

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha diffuso il Risk Dashboard (RDB) relativo al secondo trimestre del 2024, contenente dati aggregati sul quadro di rischio delle principali banche dell'UE/SEE.

Dalla lettura del report è emerso che il ritorno sul capitale proprio (RoE) delle banche nell'UE/SEE si è stabilizzato al 10,9%, con una variazione trascurabile rispetto all'anno precedente, ma 10 punti percentuali in meno rispetto a un anno fa. Su base trimestrale, invece, il RoE è aumentato di 30 punti base, grazie soprattutto all'incremento degli altri proventi operativi.

Per quanto riguarda il margine di interesse netto (NIM), si è registrata una lieve contrazione rispetto al trimestre precedente, suggerendo che il NIM potrebbe aver toccato il suo massimo nel primo trimestre 2024. EBA ha sottolineato che, nonostante la crescita dei volumi, il calo del margine di interesse netto ha influito negativamente, portando a una leggera riduzione del reddito netto da interessi su base trimestrale.

Il coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1), su base fully loaded, è migliorato di 10 punti base, attestandosi al 16,1% nel secondo trimestre del 2024.

Inoltre, sono aumentati sia l'indice di copertura della liquidità (LCR) sia l'indice netto di finanziamento stabile (NSFR), nonostante una diminuzione della liquidità e delle riserve detenute dalle banche dell'UE/SEE. Questo calo è stato compensato da un incremento della quota di attività delle amministrazioni centrali.

Nel secondo trimestre, i prestiti concessi a famiglie e società non finanziarie hanno mostrato un leggero aumento, così come le esposizioni sovrane, che sono cresciute di circa 200 miliardi di euro (+5,5%) rispetto alla fine del 2023. Quest'ultimo dato è accompagnato da un aumento della quota di esposizioni registrate al valore equo e da una crescita delle scadenze a breve termine.

Infine, l'indice dei prestiti non performanti (NPL) è rimasto stabile all'1,9%, sebbene siano presenti variazioni significative tra i diversi segmenti del mercato.

Per consultare il report, clicca qui.

4.10. EIOPA: consultazione su bozza di parere riguardante il rischio di liquidità per gli EPAP che utilizzano strumenti derivati

Assicurazione, Intermediario assicurativo

L'EIOPA ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di parere riguardante la supervisione del rischio di liquidità per gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) che utilizzano strumenti derivati. Questi strumenti, pur essendo impiegati per limitare i rischi legati ai tassi di interesse e ai cambi valutari, espongono tali enti a notevoli rischi di liquidità.

In alcuni Stati membri dell'UE, gli EPAP fanno largo uso di derivati per gestire le oscillazioni dei tassi e delle valute estere. Tuttavia, questa strategia può renderli vulnerabili a rapide variazioni nei tassi d'interesse o nel valore delle valute, con il conseguente rischio di dover rispondere a richieste immediate di margini di garanzia. Per affrontare queste vulnerabilità, è essenziale valutare l'esposizione degli EPAP ai rischi di liquidità, inclusi i margini richiesti, le garanzie necessarie, i prelievi anticipati e i trasferimenti in uscita, nonché la loro capacità di gestirli in modo efficace.

Il documento in consultazione intende migliorare l'armonizzazione delle pratiche di vigilanza in questo ambito, garantendo una maggiore protezione per gli iscritti e i beneficiari dei fondi pensione e promuovendo la stabilità finanziaria sia degli EPAP stessi che del sistema nel suo complesso. La bozza di parere dell'EIOPA propone un approccio che sia proattivo, proporzionato e orientato alla gestione dei rischi in modo mirato. Si sottolinea la necessità che le autorità competenti monitorino attentamente le esposizioni al rischio di liquidità e valutino la capacità degli EPAP di fronteggiare potenziali difficoltà finanziarie.

L'EIOPA raccomanda anche che gli EPAP con esposizioni significative a rischi di liquidità rispettino alcuni principi chiave, tra cui la verifica dei flussi di cassa in condizioni di stress, la predisposizione di piani d'emergenza e la creazione di riserve di liquidità sufficienti a fronteggiare eventuali carenze. A tal proposito, le parti interessate sono invitate a esprimere il proprio parere e a rispondere al questionario online entro il 20 dicembre 2024, fornendo feedback sulla bozza di parere sottoposta a consultazione.

Per consultare il testo, clicca qui.

4.11. MEF: Pubblicati contributi su consultazione pubblica D.Lgs. 116/2024 in attuazione della Direttiva SMD

Tutti gli

operatori

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il 9 settembre 2024 i contributi raccolti durante la consultazione pubblica riguardante il decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2021/2167, nota come "Secondary Market Directive" (SMD), che disciplina la gestione e l'acquisto dei crediti deteriorati (NPL).

La consultazione, condotta dall'Ufficio II della Direzione V – Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario, si è svolta dal 30 gennaio al 29 febbraio 2024. Il decreto legislativo che recepisce la Direttiva (D. Lgs. 116/2024) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 agosto 2024.

La Direttiva SMD mira a sviluppare i mercati secondari per i crediti deteriorati e a tutelare i debitori ceduti. Le principali novità riguardano:

- La liberalizzazione della cessione dei crediti NPL da parte delle istituzioni finanziarie a "acquirenti di crediti", ossia soggetti specializzati nell'acquisto di crediti;
- Un regime di autorizzazione e vigilanza per i gestori di crediti NPL;
- La regolamentazione dei rapporti tra acquirenti, gestori di crediti e fornitori di servizi di gestione;
- La creazione di un regime normativo a protezione dei debitori, con obblighi informativi, regole di condotta, un albo di vigilanza e un sistema per la gestione dei reclami.
- Per consultare i documenti, clicca qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.